

**ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE**

DECRETO 20 marzo 1997.

Rideterminazione degli importi degli assegni spettanti agli allievi ed al personale di direzione dei cantieri di lavoro istituiti a far data dal 1° gennaio 1996 e da istituire a partire dal 1° gennaio 1997.

L'ASSESSORE
PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE,
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.P.R. 18 aprile 1951, n. 25;
Visto il D.L.P.R. 31 ottobre 1951, n. 31;
Vista la legge regionale 1 luglio 1968, n. 17;
Vista la legge regionale 10 aprile 1991, n. 10, art. 13;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 14,

comma 3°, in base al quale l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione deve rideterminare con proprio decreto gli importi relativi ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione, con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, al fine di adeguarli alle variazioni degli indici del costo della vita accertati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nei 12 mesi precedenti;

Visto il decreto 10 gennaio 1996, n. 3, con il quale sono stati adeguati per l'anno 1995 gli importi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 25/93 spettanti al direttore, all'aiuto istruttore e agli allievi, rispettivamente, a L. 75.780, L. 64.960 e L. 43.305;

Vista la nota prot. 1/PA2 del 7 febbraio 1997, con la quale l'ISTAT, Ufficio regionale per la Sicilia ha reso noto che la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della

vita), calcolato per gli anni 1995 e 1996 è stata, rispettivamente, pari al 5,4% e 3,9%;

Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti dal decreto del 10 gennaio 1996, così come stabilito dall'art. 14 della legge regionale n. 25/93, alle variazioni dell'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT nella misura del 5,4% per l'anno 1995 e 3,9% per l'anno 1996, per i cantieri istituiti a far data dal 1° gennaio 1996 e da istituire a partire dal 1° gennaio 1997;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, relativamente ai cantieri istituiti nell'esercizio finanziario 1996 gli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi e al personale di direzione sono così rideterminati:

- lavoratori disoccupati: L. 44.990;
- direttore del cantiere: L. 78.740;
- aiuto istruttore: L. 67.490.

Art. 2

Per i cantieri da istituire nell'esercizio finanziario 1997 gli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi e al personale di direzione sono così rideterminati:

- lavoratori disoccupati: L. 47.400;
- direttore del cantiere: L. 82.980;
- aiuto istruttore: L. 71.140.

L'importo complessivo finanziario per ogni cantiere è elevato da L. 161.500.000 a L. 169.700.000.

Art. 3

Le modalità ed i criteri applicativi dei predetti adeguamenti verranno stabiliti con apposita circolare assessoriale.

Palermo, 20 marzo 1997.

BRIGUGLIO

(97.12.644)

CIRCOLARI

**ASSESSORATO DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE**

CIRCOLARE 25 marzo 1997, n. 255/97.

Progettazione di lavori socialmente utili rivolti ai lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lett. a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, disoccupati di lunga durata, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità - Art. 1 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

- Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
- Alle società a prevalente partecipazione pubblica
- Alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 18, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510
- Agli enti pubblici economici
- Alle aziende sottoposte a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti
- Agli altri soggetti promotori di progetti di lavori socialmente utili

- All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
- All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- All'Ispettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
- e, p.c. Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana - Ufficio di Presidenza
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II
- Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
- Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
- Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro

Il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, all'art. 1, comma 20, riserva un importo non inferiore del 15% delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti

di lavori socialmente utili a quelli specificatamente predisposti per i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lett. a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità.

La sempre crescente domanda di welfare testimonia la rilevante necessità di assicurare alla collettività servizi pubblici, necessità connessa con l'esigenza di garantire un reddito, sia pur temporaneo, a categorie di soggetti altrimenti di difficile inserimento nel mondo del lavoro, in particolare nelle aree ad alto tasso di disoccupazione e di elevate tensioni sociali, come il territorio siciliano.

Nelle more del riparto a livello regionale delle risorse finanziarie del fondo per l'occupazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in considerazione della limitatezza delle stesse, questo Assessorato ha ravvisato l'opportunità di promuovere iniziative anche legislative onde reperire nuove risorse finanziarie da destinare al finanziamento di progetti inerenti l'oggetto, anche in applicazione del secondo comma dell'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1996, n. 6.

Onde acquisire la progettualità finalizzata al finanziamento e alla pronta attuazione di iniziative promosse da soggetti legittimati, nonché ad accelerare le misure di politica attiva del lavoro in parola, si emanano le seguenti direttive, su conforme parere reso dalla Commissione regionale per l'impiego nelle sedute del 21 febbraio e del 14 marzo 1997.

E' appena il caso di ricordare che l'attuazione della misura è subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

Va precisato che a seguito degli indirizzi espressi dalla Commissione V dell'Assemblea regionale siciliana, nel corso della seduta n. 21 del 12 marzo 1997, e delle conseguenti valutazioni della Commissione regionale per l'impiego rese nella seduta del 14 marzo 1997, la circolare assessoriale n. 254/97 del 24 febbraio 1997, di cui è stata sospesa la pubblicazione, viene revocata.

Le pubbliche amministrazioni, anche per progetti attuati da soggetti diversi, sono invitate a svolgere azioni di promozione sul territorio.

1. Presentazione dei progetti

Le somme destinate al finanziamento dei progetti in parola saranno ripartite in due "tranches". Pertanto, per la necessaria istruttoria e valutazione, i progetti dovranno pervenire, pena l'esclusione, rispettivamente, entro il termine massimo di 45 giorni (prima tranche) e 120 giorni (seconda tranche) dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili, via Pernice n. 5 - Palermo.

I progetti dovranno essere predisposti in base agli allegati schemi:

- provvedimento di approvazione dei progetti, redatto in base all'allegato modulo che gli enti gestori adempiranno ai rispettivi ordinamenti (allegato 1);
- scheda-progetto di lavori socialmente utili (allegato "A");
- verbale di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato "B");
- modulo delle attività di orientamento (allegato "C").

I seguenti soggetti gestori dovranno allegare, altresì, idonea documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti ed in particolare:

— per gli enti di cui sub a) e c) (pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e le aziende sottoposte a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti):

1) deliberazione, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si assuma a carico dei propri bilanci l'impegno, pari ad almeno il 35%, della spesa inerente il sussidio di disoccupazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 608/96;

— per gli enti di cui sub b) (società a prevalente partecipazione pubblica):

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince che la società sia a prevalente partecipazione pubblica;

— per gli enti di cui sub c) (cooperative sociali):

1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa in copia autentica;

2) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

3) certificato di iscrizione al registro prefettizio;

4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 18, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, e cioè:

— che la cooperativa rientri nelle previsioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

— che l'attività della cooperativa sia stata avviata da almeno due anni e sia stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;

— che il numero dei soggetti da impegnare non sia eccedente al 30% o al 15% dei lavoratori dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lett. a) e b) della predetta legge e che i soggetti da impegnare in progetto saranno assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria della cooperativa;

— che non siano state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto;

— che non hanno gestito un progetto di l.s.u. in forza dell'art. 1, comma 18, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero, nel caso che lo abbiano gestito, che almeno il 50% dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore;

— per gli enti di cui sub e) (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale):

1) statuto ed atto costitutivo dell'ente in copia autentica;

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:

— che l'ente rientri fra i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale);

— che l'ente non persegua con finalità politiche e/o sindacali;

— che non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;

— per gli enti di cui sub f) (enti proprietari di beni culturali o che perseguono finalità di particolare valore sociale):

1) statuto ed atto costitutivo dell'ente in copia autentica;

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:

- che l'ente rientri tra i soggetti pubblici o tra gli enti privati o tra gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che persegua finalità di particolare valore sociale. Per questi ultimi dovrà essere allegata documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziative di particolare valore sociale attuate, ovvero certificazione rilasciata da soggetto pubblico abilitato o dall'autorità tutoria;

- che l'ente non persegua scopi di lucro;

- che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;

— per gli enti di cui sub g) (cooperative costituite esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per essere impegnati nei progetti in forza alla presente circolare):

1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa in copia autentica;

2) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

3) certificato di iscrizione al registro prefettizio;

4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:

- che tutti i soci abbiano i requisiti per essere impegnati nel progetto;

- che la cooperativa non rientri tra quelle sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

- che il progetto, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intende far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego;

- di non aver presentato, ai sensi della presente circolare, altri progetti e che i disoccupati che si intendono utilizzare non superano le venti unità;

5) documentazione inerente gli sbocchi occupazionali dell'intervento e in particolare:

- impegni all'assunzione anche da parte di terzi;

- contratti o altra documentazione attestante l'acquisizione di commesse e forniture da parte di terzi tali da favorire l'inserimento lavorativo, l'autoimpiego o la stabilizzazione dell'attività successivamente alla conclusione del progetto;

- ricerche di mercato sugli sbocchi occupazionali delle professionalità da acquisire;

- attivazione di misure di autoimpiego ovvero costituzione di società miste;

— per gli enti di cui sub h) (collegi e ordini professionali, associazioni imprenditoriali ed enti bilaterali):

1) statuto ed atto costitutivo dell'ente in copia autentica;

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:

- che l'ente rientri tra i collegi ed ordini professionali, ovvero fra le associazioni imprenditoriali o fra gli enti bilaterali;

- che l'ente, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intenda far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità ap-

petibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, di interventi a sostegno della piccola e media impresa anche attraverso azioni di supporto, di divulgazione ed informazione tecnica, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di formazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione;

- che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati.

2. Categoria di lavoratori da utilizzare

Possono accedere alla misura i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lett. a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, cioè iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità.

L'iscrizione agli albi non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 510/96.

I predetti lavoratori sono stati individuati come particolare categoria di cui all'art. 25, comma 5, lett. c), della legge 23 luglio 1991, n. 223, con deliberazione della Commissione regionale per l'impiego, adottata nella seduta del 14 novembre 1996, approvata e resa esecutiva con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 601/96 del 22 novembre 1996.

Occorre evidenziare che la circolare ministeriale n. 96/96 dell'8 luglio 1996 ha precisato che «... nel caso in cui i lavoratori impiegati in l.s.u. ricevano offerta di impiego a tempo determinato, l'ente utilizzatore potrà concedere periodi di sospensione dell'utilizzazione, sempre che ciò non rechi pregiudizio all'attuazione del progetto. Per tali periodi rimarrà sospesa anche l'erogazione del sussidio».

3. Durata dei progetti

I progetti avranno la durata di mesi sei, prorogabili - ove vengano reperiti i relativi fondi - fino ad un massimo di dodici mesi (v. art. 1, comma 3, legge n. 608/96).

4. Oggetto degli interventi

Le iniziative sono volte al perseguimento di obiettivi socialmente utili nei settori in cui le attività, rientranti tra quelle istituzionali, tendono a migliorare la qualità dei servizi ed a consentirne una maggiore fruibilità, ovvero hanno lo scopo di facilitare l'accesso al mercato del lavoro tramite misure innovative di formazione, di esperienze lavorative e di acquisizione di professionalità appetibili per l'accesso al mercato del lavoro.

5. Soggetti promotori e gestori di lavori socialmente utili

Possono promuovere e gestire i progetti di lavori socialmente utili in parola:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 con esclusione di quelle che abbiano personale eccedente rispetto ai programmi che si intendono affidare;

b) le società a prevalente partecipazione pubblica;
 c) le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 18, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, in possesso dei prescritti requisiti;

d) gli enti pubblici economici e le aziende sottoposte a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti (v. decreto assessoriale n. 81/96 del 22 febbraio 1996);

e) tutti i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale), non rientranti nelle previsioni dei punti precedenti, con esclusione di organizzazioni con finalità politiche e/o sindacali, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operare durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati (v. decreto assessoriale n. 585/96 del 15 novembre 1996);

f) i soggetti pubblici, gli enti privati e gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che perseguono finalità di particolare valore sociale e che non perseguono scopo di lucro e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operare durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati (v. decreto assessoriale n. 585/96 del 15 novembre 1996);

g) le cooperative costituite esclusivamente da disoccupati di cui all'art. 25, comma 5, lett. a), della legge n. 223/91, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego (v. decreto assessoriale n. 585/96 del 15 novembre 1996);

h) i collegi e gli ordini professionali, le associazioni imprenditoriali e gli enti bilaterali che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, gli interventi a sostegno della piccola e media impresa, azioni di supporto, di divulgazione ed informazione tecnica, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di formazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operare durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati (v. decreto assessoriale n. 77/97 del 21 febbraio 1997).

Va precisato che fra i soggetti promotori e gestori di cui alla superiore lett. f), atteso l'indubbio perseguimento di finalità di particolare valore sociale, rientrano le associazioni di volontariato, le associazioni antirackett e le associazioni antiusura.

6. Qualifiche e livelli dei lavoratori da utilizzare

I progetti dovranno fare riferimento ai titoli di studio richiesti per l'accesso ed il corrispondente livello, in base

al c.c.n.l. dell'ente utilizzatore, ai profili professionali richiesti per l'espletamento delle mansioni progettuali.

Al fine di consentire un'adeguata conoscenza delle mansioni, onde poter verificare la richiesta corrispondenza tra la capacità dei lavoratori ed i requisiti richiesti per la realizzazione dei progetti, gli stessi accanto al titolo di studio richiesto dovranno indicare la mansione professionale da espletare.

7. Attività di supporto del Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili

Per le attività progettuali degli interventi gli enti utilizzatori potranno avvalersi del supporto tecnico-professionale del Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili di cui all'art. 70 della legge 7 marzo 1997, n. 6.

Per le iniziative inerenti la creazione di imprese e di cooperative i soggetti interessati potranno avvalersi del supporto dello "sportello promozione impresa" dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale sita in Palermo, via Imperatore Federico n. 70.

8. Attività formative e di orientamento

I progetti, ove necessari, in relazione alle mansioni ed i compiti assegnati, possono prevedere, altresì, attività formative e tirocini formativi e di orientamento volti all'acquisizione di professionalità ed esperienze particolarmente appetibili per l'accesso nel mercato del lavoro, o volte all'autoimpiego.

Per quanto attiene le attività di orientamento, che saranno organizzate dalle competenti strutture, saranno poste in essere in base all'allegato modulo (allegato "C") che va approvato contestualmente al progetto.

9. Finanziamento dei progetti

I progetti prevedono l'erogazione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ai lavoratori utilizzati.

I progetti presentati dagli enti predetti possono prevedere l'erogazione di importo integrativo del sussidio erogato, il cui onere dovrà essere finanziato dallo stesso soggetto o da altri enti convenzionati o promotori dell'intervento, con contestuale proporzionale aumento dell'impegno lavorativo.

La Commissione regionale per l'impiego, non appena saranno disponibili i relativi fondi, procederà alla ripartizione degli stessi, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 608/96. Per le risorse destinate ai progetti di cui alla presente circolare si procederà a:

- 1) suddividere i finanziamenti fra le due "tranches" di scadenza;
- 2) suddividere i finanziamenti per province sulla scorta del tasso di disoccupazione provinciale;
- 3) suddividere le risorse da destinare per categoria di ente attuatore;
- 4) riservare una minima percentuale dei progetti alle amministrazioni pubbliche, purché disponibili a cofinanziare il sussidio da erogare in misura non inferiore al 35%, riservando la priorità ai lavori di manutenzione ed ecologia urbana.

10. Assegnazione ai progetti

All'assegnazione ai progetti, a cui provvederà la competente sezione circoscrizionale per l'impiego, su base comunale, sulla scorta dei titoli di studio e delle qualificazioni possedute, si procederà tenendo conto dei criteri che saranno determinati dalla Commissione regionale per l'im-

piego, valutando, preliminarmente, la sussistenza della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori ed i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti.

La corrispondenza tra la capacità dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto non implica che il soggetto debba essere in possesso di una qualifica specifica, richiedendosi unicamente che egli sia in possesso di capacità comunque sufficienti a far prevedere un impegno proficuo per l'efficacia del progetto (cfr. circolare ministeriale n. 30 dell'1 marzo 1995).

11. Criteri di valutazione dei progetti

I progetti saranno valutati da un apposito nucleo costituito presso il Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili da dirigenti e funzionari non in servizio al gruppo X della Direzione I lavoro.

I progetti potranno essere rimodulati in diminuzione in sede di approvazione da parte della Commissione regionale in base ai criteri di priorità di cui alla presente circolare, alle risorse finanziarie disponibili ed alla loro fattibilità.

Le cooperative di cui alla lettera g) del punto 5 della presente circolare possono presentare un solo progetto che preveda un massimo di 20 disoccupati da impegnare.

Atteso che trattasi di progetti standardizzati per la quasi totalità degli elementi costitutivi, la valutazione avrà riguardo relativamente:

a) finalità prioritarie degli interventi

1) l'attivazione di misure innovative per l'inserimento occupazionale e per l'orientamento al lavoro nonché gli interventi a sostegno della piccola e media impresa, anche attraverso azioni di supporto, di divulgazione ed informazione tecnica, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di formazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione;

2) la fruizione di beni culturali in atto non godibili, ovvero consentirne l'apertura in orari serali o in giorni festivi;

3) l'erogazione di servizi sociali ed assistenziali ai soggetti svantaggiati per i quali sussista particolare carenza (portatori di handicap, tossicodipendenti, minori a rischio, soggetti non autosufficienti, malati di mente etc.);

4) l'erogazione di servizi di tutela ambientale e di economia della manutenzione;

5) per i progetti gestiti e cofinanziati dalle amministrazioni pubbliche sarà riservata priorità a quelli inerenti lavori di manutenzione ed ecologia urbana;

b) priorità volta all'acquisizione di professionalità ed all'occupabilità

1) interventi che consentono l'acquisizione di professionalità che facilitino l'accesso nel mercato del lavoro, sia riconducibili a nuovi scenari professionali che a profili per i quali viene documentata la sussistenza domanda inespressa o carenza di offerta. Tali professionalità potranno essere acquisite attraverso corsi di formazione, tirocini in aziende ed esperienze lavorative presso soggetti diversi dagli enti promotori e gestori;

2) progetti volti all'impiego delle risorse umane assegnate a l.s.u., anche tramite la costituzione di società miste di cui all'art. 1, comma 21, della legge n. 608/96, ed ai progetti che siano propedeutici alla fruizione di misure di inserimento lavorativo e di autoimpiego.

12. Dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati

Gli uffici periferici del lavoro provvederanno a dare la massima divulgazione alla presente circolare presso i lavoratori interessati.

I lavoratori interessati entro, e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del progetto approvato dalla Commissione regionale per l'impiego all'albo dei recapiti interessati e della Sezione circoscrizionale per l'impiego competente, dovranno produrre dichiarazione di disponibilità alla Sezione circoscrizionale per l'impiego competente. Il progetto va, altresì, pubblicato agli albi dell'U.P.L.M.O. e dell'ente utilizzatore ed attuatore.

L'Assessore: BRIGUGLIO

Allegato n. 1

(intestazione dell'ente)

Estratto dai verbali del

(indicare l'organo competente ad approvare il progetto)

Delibera di approvazione di un progetto di lavori socialmente utili per l'utilizzazione di n. disoccupati di lunga durata di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non abbiano fruito di cassa integrazione e di indennità di mobilità, finalizzato a misure di autoimpiego.

(indicare l'organo competente ad approvare il progetto)

Visto l'art. 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1994, n. 451, così come modificato ed integrato dal decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che disciplina l'attuazione di progetti di lavori socialmente utili;

Vista la circolare dell'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione n. 255/97 del 25 marzo 1997 che, al punto 5, lettera, individua tra i soggetti che possono promuovere lavori socialmente utili (precisare la tipologia di ente promotore), tra cui rientra questo ente, a promuovere progetti socialmente utili;

Evidenziato l'alto tasso di disoccupazione del territorio in cui opera questo ente e le esigenze d'istituto connesse con le attività di si è predisposto l'allegato progetto per lavori socialmente utili che, sub "A", forma parte integrante e sostanziale al presente atto;

Dato atto che per la redazione dello stesso ci si è avvalsi del supporto tecnico-professionale del Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili, si dichiara che:

a) questo ente non ha personale eccedente rispetto alle attività di cui al progetto che si sottopone all'approvazione;

b) l'attività che si intende svolgere rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente;

c) alla spesa, computata come in progetto, si farà fronte con fondi propri del bilancio dell'ente per gli oneri assicurativi, mentre il sussidio graverà sulle risorse che all'uopo saranno reperite, in conformità alle direttive emanate con la circolare assessoriale sopra richiamata;

d) il progetto in esame ha il carattere della temporaneità ed ha la durata di mesi 6;

e) la scelta progettuale dell'utilizzazione di n. lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lett. a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, cioè iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, trae origine dalla priorità rientrante nella previsione dell'art. 1, comma 20, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510. Per altro, i predetti lavoratori sono stati individuati come particolare categoria di cui all'art. 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223, con deliberazione della Commissione regionale per l'impiego, adottata nella seduta del 14 novembre 1996, approvata e resa esecutiva con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione n. 601/96 del 22 novembre 1996;

f) che il progetto è munito dei visti e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonché è stato sottoposto a confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, giusto verbale del che sub "B" forma integrante e sostanziale al presente atto.

Precisato che l'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento;

Sulla proposta di
 Con voti

Delibera

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte,

- 1) approvare, come in effetti approva, il progetto di lavori socialmente utili in premessa citato, che sub "A" forma parte integrante e sostanziale al presente atto, dando corso all'utilizzazione dei lavoratori in progetto per mesi 6;
- 2) approvare, come in effetti approva, il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, che sub "B" forma parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) prendere atto che gli oneri a carico di questa Amministrazione sono contenuti nel progetto e comprendono gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
- 4) assumere a carico della cooperativa la spesa complessiva, ammontante a L.;
- 5) autorizzare il legale rappresentante a trasmettere, per la relativa approvazione, copia del progetto e del presente provvedimento alla Commissione regionale per l'impiego, per il tramite dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione nonché ad adottare ogni iniziativa volta alla effettiva operatività del progetto che si approva;
- 6) dare atto che il presente deliberato ha efficacia immediata.

Allegato "A"

SCHEDA PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI
 RIVOLTO A DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	
DESCRIZIONE	
FINALITA' DA PERSEGUIRE	
COMUNE/ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO	

SOGGETTI INTERESSATI	U.P.L.M.O. - Sezione circoscrizionale per l'impiego di
	Organizzazioni sindacali dei lavoratori
	Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della f.p. e dell'emigrazione
	Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
	Commissione regionale per l'impiego
ENTE PROMOTORE	
ENTE ATTUATORE	
ENTE PROGETTISTA	
DURATA	Mesi 6
CATEGORIA DEI LAVORATORI DA UTILIZZARE	Lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità n.....
SEZIONE/ CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO COMPETENTE/I	
QUALIFICHE E LIVELLI DEI LAVORATORI DA UTILIZZARE	

ATTIVITA' PROGETTUALE	Rientra nelle attribuzioni istituzionali dell'ente? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Rientra nei settori segnati: <input type="checkbox"/> Beni culturali <input type="checkbox"/> Manutenzione ambientale <input type="checkbox"/> Recupero urbano <input type="checkbox"/> Supporto ad attività istituzionali <input type="checkbox"/> Formazione e riqualificazione professionale <input type="checkbox"/> Sostegno alla piccola e media impresa per l'erogazione di servizi <input type="checkbox"/> Sostegno ai servizi dell'impiego e del mercato del lavoro <input type="checkbox"/> Servizi alla persona ed attività socio-assistenziali
	Elementi di valutazione del progetto
ESIGENZE FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO	Le attività di orientamento saranno svolte come dall'allegato modulo (allegato "C")
FINANZIAMENTO NECESSARIO	Totale L. (vedi scheda allegata)
	Il progetto prevede l'erogazione dell'importo integrativo? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Se si: IMP. INTEGR. TOTALE <input type="checkbox"/> IMP. INTEGR. PARZIALE <input type="checkbox"/>
	Quota di spesa per sussidio: Totale L.
	Quota a carico dell'ente gestore L. Quota ex legge n. 236/90 o fondi regionali L.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Legge n. 236/93 e/o fondi regionali (sussidio ex art. 1, comma 3, D.L. n. 510/96)
	<input type="checkbox"/> Fondi propri del bilancio dell'ente (oneri assicurativi)
	<input type="checkbox"/> Fondi propri del bilancio dell'ente (eventuale importo integrativo)
	<input type="checkbox"/> Fondi propri del bilancio dell'ente (cofinanziamento sussidio%)

FINALITA' OCCUPAZIONALI A BREVE E MEDIO TERMINE	

PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

SCHEDA DI COMPUTO DELLA SPESA

Progetto per l'utilizzazione di soggetti che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale

A) Computo dell'importo dei sussidi

moltiplicare L. 4.800.000 (L. 800.000 x sei mesi) per il numero dei lavoratori da utilizzare

N. LAVORATORI	X L. 4.800.000	L.
TOTALE SPESA PER SUSSIDIO (art. 1, comma 3, legge n. 608/96)		L.

QUOTA SUSSIDIO A CARICO DELL'ENTE (.....%)	L.
--	---------

A1) Computo della retribuzione del lavoratore

- 1) Retribuzione annua al livello iniziale in godimento ai lavoratori dipendenti dell'ente utilizzatore così computata (al lordo):
 - a) retribuzione base mensile per 12 mensilità;
 - b) indennità integrativa speciale per 12 mensilità;
 - c) tredicesima mensilità;
 - d) compenso incentivante per 11 mensilità.
- 2) Dividendo per dodici la retribuzione annua si ottiene la retribuzione mensile.
- 3) Computare la retribuzione per ogni singola qualifica.

B) Eventuale importo integrativo

(Per calcolare l'importo integrativo detrarre dalla retribuzione mensile, come computata al punto A, il sussidio mensile di L. 800.000, ottenendo l'importo integrativo massimo mensile. Moltiplicando l'importo integrativo mensile per il numero dei lavoratori da utilizzare e per il numero dei mesi di durata del progetto, si ottiene la spesa complessiva per l'importo integrativo da erogare per il progetto. Il computo va effettuato separatamente per ogni qualifica).

QUALIFICA	Retribuzione mensile	Sussidio mensile	Importo integrativo mensile	Unità	Mesi durata progetto	Totale importo integrativo
		L. 800.000				
		L. 800.000				
		L. 800.000				
		L. 800.000				
		L. 800.000				

TOTALE SPESA PER IMPORTO INTEGRATIVO	L.
--------------------------------------	---------

B.1) Computo delle ore di utilizzazione ridotto proporzionale al sussidio mensile (nel caso in cui non viene erogato l'importo integrativo)

Moltiplicare il numero delle ore che i lavoratori dipendenti dell'ente devono effettuare in un mese per L. 800.000 e dividere il prodotto ottenuto per la retribuzione mensile.

QUALIFICA	Ore mensili a tempo pieno	Sussidio mensile	Retribuzione mensile	Ore mensili di utilizzazione
		L. 800.000		
		L. 800.000		
		L. 800.000		
		L. 800.000		

B.2.1) Computo delle ore di utilizzazione ridotto proporzionale al sussidio mensile con erogazione di importo integrativo parziale

Moltiplicare il numero delle ore che i lavoratori dipendenti dell'ente devono effettuare in un mese per la somma del sussidio mensile (L. 800.000) più l'importo integrativo parziale e dividere il prodotto ottenuto per la retribuzione mensile.

QUALIFICA	Ore mensili a tempo pieno	Sussidio mensile più importo integrativo parziale	Retribuzione mensile	Ore mensili di utilizzazione

B.2.2) Eventuale importo integrativo parziale

L'importo integrativo può essere anche stabilito ad un livello intermedio tra i valori di cui ai precedenti punti B e B.1, in ragione delle disponibilità di bilancio degli enti utilizzatori.

In tal caso la proporzionale riduzione dell'orario contrattuale di riferimento sarà determinata con le modalità di cui al punto B.2.1.

Moltiplicare l'importo integrativo parziale mensile per il numero dei lavoratori da utilizzare e per il numero dei mesi di durata del progetto, si ottiene la spesa complessiva per l'importo integrativo da erogare per il progetto.

QUALIFICA	Importo integrativoparziale	Unità	Mesi durata progetto	Totale importo integrativo parziale

TOTALE SPESA PER IMPORTO INTEGRATIVO PARZIALE L.

C) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

QUALIFICA	Percentuale Inail per qualifica	Retribuzione convenzionale per giornate lavorative presunte	Premio Inail da corrispondere
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

TOTALE PREMIO INAIL L.

J) Assicurazione per responsabilità civile contro terzi

Polizza
 Spesa presunta

PREMIO	L.
--------	---------

Riepilogo spese

- | | |
|---|---------|
| A) Quota di cofinanziamento del sussidio (.....%) | L. |
| B) Importo integrativo (totale o parziale) | L. |
| C) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro | L. |
| D) Assicurazione per responsabilità civile contro terzi | L. |

TOTALE COMPLESSIVO	L.
che si arrotonda per eccesso in	L.

Allegato "B"

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO DI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
 IN PROGETTI SOCIALMENTE UTILI

L'anno 1997, il giorno del mese di nei locali
 sono presenti:

per l'Amministrazione

i signori:

.....

per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

i signori:

.....	in rappresentanza della
.....	in rappresentanza della
.....	in rappresentanza della
.....	in rappresentanza della
.....	in rappresentanza della

Funge da segretario il sig.

Il, in rappresentanza dell'ente promotore, illustra il progetto dei lavori socialmente utili rivolto a disoccupati iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, diramato alle organizzazioni sindacali e redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 14 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni.

Si apre il dibattito durante il quale si registrano i seguenti interventi:

.....

L'adozione del metodo della ricezione supporterà i momenti di trasferimento di informazioni e le lezioni teoriche così pure i momenti di esercitazione e di verifica.

Il metodo esperienziale sarà adottato durante gli interventi di simulazione, sperimentazione sul campo e studio dei casi che sollecitano gli skills individuali ad un impegno autonomo per la gestione lavorativa.

5. Contenuti

Il programma degli interventi si sviluppa attraverso tre azioni la cui tipologia seguirà una caratterizzazione in relazione ai singoli contenuti.

La progressione degli interventi rispetterà una consequenzialità informativa permettendo di definire gli aspetti orientativi-informativi e l'acquisizione completa di dati monitorali che potranno sostenere future attività di programmazione.

Conoscere la realtà - organizzare la ricerca di lavoro - valutare un'opportunità di lavoro

— La prima fase dell'intervento è destinata al rilevamento attitudinale sul campo e sarà preceduta da un momento informativo sulle peculiarità specifiche delle dinamiche del mercato del lavoro e delle norme di regolazione: *conoscere la realtà e conoscere se stessi*.

— La seconda fase dell'intervento è destinata ad organizzare la ricerca di lavoro attraverso il seguente percorso: *autovalutazione > definizione degli obiettivi > raccolta di informazioni sul mercato > verifica delle possibilità occupazionali > strategie*.

— La terza fase dell'intervento è destinata a valutare un'opportunità di lavoro. Ad esempio si riporta la seguente griglia di valutazione:

ELEMENTI VALUTATIVI	VANTAGGI	SVANTAGGI
Quali compiti richiede il lavoro		
Condizioni fisiche in cui si svolge		
Ambiente umano di lavoro		
Retribuzione		
Tutela previdenziale, assicurativa		
Prospettive di crescita professionale		
Tempo libero		
Altri fattori		

6. Articolazione degli interventi

1) Conoscere la realtà

Obiettivo:

- trasmettere la concezione del lavoro come categoria valoriale;
- rilevazione delle capacità attitudinali;
- fornire uno scenario attuale e futuro delle politiche economiche e occupazionali regionali, nazionali e comunitarie;
- fornire strumenti di lettura delle norme di sostegno che supportano e definiscono esperienze di lavoro;
- conoscere le regole del mercato del lavoro;
- selezione dell'utenza.

2) Organizzare la ricerca di lavoro

Obiettivo:

- autovalutarsi;
- definire gli obiettivi;
- raccogliere le informazioni sul mercato del lavoro;
- verificare le possibilità occupazionali esistenti;
- attivare le necessarie strategie.

3) Valutare un'opportunità di lavoro

Obiettivo:

- fornire le modalità attraverso le quali è possibile individuare percorsi di scelta.

(97.13.678)

FRANCESCO CASTALDI, direttore responsabile

MARIA LA MARTINA, redattore

TIPOGRAFIA S. PEZZINO & F. - PALERMO

Conclusivamente, in relazione a quanto sopra esposto, le OO.SS.LL. esprimono parere..... alla realizzazione del progetto di lavori socialmente utili che sub "A" forma parte integrante del presente protocollo.
Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Amministrazione

per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

..... in rappresentanza della
..... in rappresentanza della
..... in rappresentanza della
..... in rappresentanza della
..... in rappresentanza della

Il segretario

Allegato "C"

MODULO DEGLI INTERVENTI DI ORIENTAMENTO PER DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA (Art. 1, comma 19, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510)

1. Premessa

Il presente modulo degli interventi di orientamento, previsti dall'art. 1, comma 19, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, a supporto dei progetti di lavori socialmente utili, ha carattere di massima e sarà integrato dai soggetti preposti all'orientamento in relazione alle caratteristiche dei lavoratori utilizzati nel progetto.

2. Soggetti destinatari

L'intervento è destinato a disoccupati iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità.

3. Obiettivo dell'intervento

L'azione riveste carattere basilare nell'attivazione dell'intervento complessivo di workfare, inteso come strumento per far acquisire un'esperienza lavorativa a soggetti che, in molti casi, non hanno avuto accesso nel mercato del lavoro per un verso e d'altro canto quella di appropriarsi del superamento del tradizionale concetto del posto di lavoro sostituendolo con l'idea di un percorso professionale nel corso della vita attiva, nel quale si troverà un'alternanza tra diverse attività lavorative e occasioni di riqualificazione e formazione permanente.

La caratteristica di questo intervento orientativo sarà strumentale alla decodifica di tutte le sollecitazioni, palesi ed occulte, che si connettono con l'impiego nelle attività.

L'intervento si articolerà in tre direttrici

- 1) conoscere la realtà;
- 2) organizzare la ricerca di lavoro;
- 3) valutare un'opportunità di lavoro.

Obiettivo lavoro è lo slogan che accompagnerà tutta l'azione orientativa, ma nella descrizione approfondita e puntuale che riassume il contesto sociale dove il lavoro manca e il trend generale dove il lavoro cambia, definendo quindi l'identità del lavoro ed il suo ruolo nelle determinazioni soggettive.

Lavoro - libera affermazione - vocazione, saranno i tre aspetti dell'intervento che determineranno caratteristiche diversificate di impegno e tutte col denominatore comune del difficile rapporto con i paradigmi della congiuntura "l'incertezza e l'instabilità".

Su questi ultimi due aspetti si incentrerà l'iniziativa per descrivere, aiutare ed interpretare i parabolici movimenti del "paradigma economico dell'incertezza" del "paradigma sociale dell'instabilità", specificandone le riflesse dirette e riflesse nella definizione del lavoro e delle sue occasioni.

4. Metodologia

Il modello metodologico sarà caratterizzato dall'incontro dei seguenti elementi:

- globalità;
- partecipazione;
- cambiamento;
- trasformazione;
- esperienza.

Il percorso integrale consentirà un'acquisizione progressiva delle proprie capacità in relazione alle opportunità offerte per definirsi in fase di uscita all'utilizzo degli strumenti attivi delle politiche del lavoro (job-enterprise-creation, incentivi all'occupazione, incontro domanda/offerta).